

Via Tognola 1

BIASCA

Telefono: 091 862 11.74

E-mail: info@patriziatobiasca.chSito: www.patriziatobiasca.ch

MESSAGGIO DELL'UFFICIO PATRIZIALE

Al Consiglio patriziale concernente la revisione del Regolamento patriziale di Biasca

del 16 settembre 2026

Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri,

mediante il presente messaggio l'Ufficio patriziale sottopone per esame e approvazione la revisione del Regolamento del Patriziato di Biasca del 21 dicembre 1998.

Il Regolamento del Patriziato di Biasca, approvato dall'Assemblea patriziale del 20 febbraio 2001, ha introdotto importanti modifiche rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore della Legge Organica Patriziale (LOP) del 1995.

Una prima importante modifica del Regolamento avvenuta nel 2004 (MP 10/2004) ha proposto l'introduzione del Consiglio patriziale quale organo legislativo del nostro Patriziato.

Successivamente è stata presentata con MP 5/2006 una ulteriore modifica di alcuni articoli e l'adozione di una nuova numerazione.

Le ultime modifiche sono avvenute nel 2012 e riguardavano le norme sui dipendenti (MP 10/2011).

Questa nuova proposta di revisione del Regolamento del Patriziato di Biasca mira a uniformare l'impaginazione ai modelli della legislazione cantonale adeguando nel contempo il testo alle modifiche della LOP e della LOC (Legge Organica Comunale) avvenute negli scorsi anni.

Verranno pure inseriti, evidenziati in colore rosso, i rimandi alle note redazionali sottoforma di piccoli numeri scritti tra parentesi quadre alla fine degli articoli. Questi riferimenti servono per trovare informazioni storiche in fondo al Regolamento e indicano le modifiche nel tempo o la data di approvazione dell'articolo e l'entrata in vigore.

Sarà allegata al MP la bozza completa di Regolamento con l'indicazione delle modifiche proposte.

Presentiamo di seguito un confronto tra le disposizioni oggi in vigore e quelle proposte, indicando dove necessario il relativo riferimento all'articolo della Legge Organica patriziale e un breve commento che riassume le motivazioni della modifica.

Per facilitare la consultazione, tutte le modifiche e le nuove disposizioni sono evidenziate in grassetto.

TITOLO I

Versione attuale	Proposta di modifica
TITOLO I	TITOLO I Norme generali

TITOLO II

Versione attuale	Proposta di modifica
TITOLO II	TITOLO II Dei beni patriziali

Si propone l'aggiunta dei sottotitoli al fine di uniformare la struttura del testo a quella della LOP.

Art. 5 Pubblico concorso

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. ² Quando il valore supera l'importo di fr. 20'000.— il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.	¹ Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso, riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP. ² Quando il valore supera l'importo di fr. 50'000.00 il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.
Art. 12 cpv. 3 LOP	Art. 12 LOP

Si propone:

Per il cpv 1, di riprendere la formulazione della frase dalla LOP;

Per il cpv 2, di aumentare l'importo da fr. 20'000.— a fr. 50'000.— per la pubblicazione del concorso sul Foglio Ufficiale Cantonale;

Di indicare quale riferimento LOP l'intero art. 12 e tralasciare la precisazione relativa al capoverso.

Art. 11 Assegnazione legname d'opera

Si propone unicamente la correzione dell'articolo di riferimento alla LOP.

Per il legname d'opera gli articoli di riferimento sono il **30 e 31 LOP** e non il 29.

Art. 12 Assegnazione legname da ardere

Versione attuale	Proposta di modifica
⁵ <u>Tariffario:</u> - legna morta gratuita - altra legna da fr. 5.- a fr. 10.- allo stero	⁵ <u>Tariffario:</u> - legna morta gratuita - altra legna secondo tariffario dell'Ufficio forestale
	Art. 29 LOP

Si propone di permettere una maggiore flessibilità per quanto riguarda il prezzo della vendita del legname da ardere applicando il tariffario dell'Ufficio forestale.

Si propone anche l'aggiunta dell'articolo 29 quale riferimento LOP, come per il precedente articolo.

Art. 15 Rifugi e capanne

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ I rifugi alpini di Lago e Biasagn di proprietà patriziale sono, di regola, aperti e messi a disposizione dei viandanti e dei pastori a titolo gratuito. ² È vietato destinare questi rifugi per uso esclusivo a gruppi di interesse particolari.	¹ I rifugi di proprietà patriziale sono, di regola, aperti e messi a disposizione dei viandanti e dei pastori secondo il regolamento d'uso di ogni singolo rifugio. ² abrogato

In questi ultimi anni sono stati ristrutturati in collaborazione con la Fondazione Paesaggio Valle S. Petronilla e Val Pontirone diversi nuovi rifugi.

Si propone una formula generale del testo per una maggiore flessibilità.

Ogni rifugio dispone di un suo regolamento d'uso di riferimento.

E' proposta anche l'abrogazione del capoverso 2.

Art. 16 Casa forestale Fontana

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ La casa forestale di Fontana è destinata ai bisogni dell'usciera patriziale o della squadra forestale (AFOR). ² Dietro compenso può essere utilizzata anche da imprenditori privati occupati su incarico del Patriziato nella cura del bosco od in interventi appaltati dal Patriziato. Il compenso è di fr. 10.- al giorno, per persona.	¹ La casa forestale di Fontana è destinata ai bisogni del Patriziato . ² Dietro compenso può essere utilizzata anche da imprenditori privati occupati su incarico del Patriziato nella cura del bosco od in interventi appaltati dal Patriziato.

Si propone di semplificare la formulazione dell'articolo e di togliere la specifica tariffa per l'utilizzo della casa forestale, lasciando libertà all'Ufficio patriziale di stabilire un eventuale compenso.

Art. 17 Deposito rifiuti**Art. 18 Costruzioni**

Si propone l'aggiunta dei titoli dei due articoli che non sono specificati nella versione attuale del Regolamento.

Art. 19 Occupazione terreno

Versione attuale	Proposta di modifica
² Per queste occupazioni vanno prelevate tasse che dipendono dalle caratteristiche del terreno occupato: <ul style="list-style-type: none"> • terreno agricolo: da 2 cts. a 10 cts. al mq per anno; • altro terreno: da 1. — fr. a 10.— fr. al mq per anno. 	² Per queste occupazioni vanno prelevate tasse che dipendono dalle caratteristiche e dalla destinazione del terreno occupato: <ul style="list-style-type: none"> • terreno agricolo: secondo disposizioni della Sezione dell'agricoltura cantonale; • altro terreno: da fr. 1.— a fr. a 20.— al mq per anno; • allacciamenti di poca entità (tassa unica) da fr. 100.— a fr. 500.—.

Si propone di indicare oltre alle caratteristiche anche la destinazione del terreno occupato.

Per il terreno agricolo si fa riferimento alle disposizioni della Sezione dell'agricoltura, per gli altri terreni si aumenta la possibile tassa applicabile portandola ad un massimo di fr. 20.— al mq anziché fr. 10.— per anno.

Si propone di regolamentare anche gli allacciamenti di poca entità tramite una tassa unica variabile da fr. 100.— a fr. 500.—.

Art. 20 Alpi diritto di superficie

Art. 21 Alpi regolamento

Art. 22 Tassa fuocatica

Art. 23 Tassa di godimento

Si propone l'aggiunta dei titoli dei quattro articoli che non sono specificati nella versione attuale del Regolamento.

Per la tassa di godimento si propone di inserire anche il riferimento all'art. 28 LOP.

Art. 24 Stato di patrizio (Titolo IV LOP)

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ Si richiamano le norme di cui al Capo I,II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio di diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA. ² Una domanda....decisione.	¹ Si richiamano le norme concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio di diritti patriziali disciplinate dalla LOP. ² Una domanda...decisione [1]
	Titolo IV LOP

Si propone di riformulare l'articolo e aggiungere il riferimento LOP.

Alla fine del cpv 2 è indicato il primo rimando alla nota redazionale [1] in fondo al Regolamento che indica "cpv introdotto dalla Assemblea del 21.12.2004, in vigore dal 21.06.2005".

Art. 30 Competenze

Versione attuale	Proposta di modifica
b) adotta i regolamenti e li modifica; d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo; e) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione d'ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento di beni;	b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato e delle sue aziende; e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; f) autorizza l'acquisizione , l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento di beni;

m) nomina la Commissione della gestione, le altre commissioni permanenti e le eventuali commissioni speciali;	m) nomina per il quadriennio la Commissione della gestione, le altre commissioni permanenti e le eventuali commissioni speciali; o) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.
Art. 68 e 79 LOP	Art. 68 e 79 LOP

Adeguamento formale alle modifiche della LOP.

Art. 36 Sessioni ordinarie

Versione attuale	Proposta di modifica
⁴ Il presidente del Consiglio patriziale, d'intesa con l'Ufficio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Dipartimento	⁴ Il presidente del Consiglio patriziale, d'intesa con l'Ufficio, per giustificati motivi può prorogare il termine della prima e della seconda sessione ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.
⁵ Il Dipartimento, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui cpv. 4.	⁵ Il Consiglio di Stato , su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui cpv. 4.
	Art. 71 LOP

Adeguamento formale alle modifiche della LOP e aggiunta del riferimento LOP.

Art. 48 Casi di collisione

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ Un consigliere non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.	¹ Un consigliere non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto , genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

<p>² L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>³ La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>	<p>² L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>³ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>
	Art. 75 LOP

Adeguamento formale alle modifiche della LOP e aggiunta del riferimento LOP.

Art. 58 Referendum

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio patriziale di cui alle lett. b, e, f, g, dell'art. 30, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da 1/5 dei cittadini patrizi. entro un mese dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo patriziale.</p> <p>³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.</p> <p>⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.</p>	<p>¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio patriziale di cui alle lett. b, e, f, g, dell'art. 30, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da 1/5 dei cittadini patrizi</p> <p>³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo patriziale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.</p> <p>⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro 5 mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.</p>
Art. 79 LOP	Art. 79 LOP e 75 LOC

Adeguamento formale alle modifiche della LOC alla quale fa riferimento la LOP per le norme relative al referendum.

Si inserisce anche il riferimento all'art. LOC per una questione di chiarezza.

Art. 59 Iniziativa

Versione attuale	Proposta di modifica
⁴ La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dal deposito dell'iniziativa all'amministrazione patriziale.	⁴ La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell'iniziativa all'amministrazione patriziale.
Art. 79 LOP	Art. 79 LOP e 76 LOC

Adeguamento formale alla modifica della LOC alla quale fa riferimento la LOP per le norme relative all'iniziativa popolare.

Si inserisce anche il riferimento all'art. LOC per una questione di chiarezza.

Art. 61 Votazione popolare

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ Se il Consiglio patriziale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio patriziale.	¹ Se il Consiglio patriziale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro 5 mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio patriziale.
	Art. 79 LOP e 77a LOC

Adeguamento formale alla modifica della LOC alla quale fa riferimento la LOP per le norme relative all'iniziativa popolare.

Si inserisce anche il riferimento agli art. LOP e LOC per una questione di chiarezza.

Art. 62 Ritiro dell'iniziativa

Si propone unicamente l'inserimento dell'articolo di riferimento alla LOC.

Art. 82 Spese non preventivate

Versione attuale	Proposta di modifica
L'Ufficio patriziale può fare spese non preventivate, senza il consenso del Consiglio patriziale, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 10'000.—.	L'Ufficio patriziale può fare spese non preventivate, senza il consenso del Consiglio patriziale, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 20'000.— .
	Art. 93a LOP

La LOP stabilisce la necessità di indicare nel Regolamento patriziale l'importo consentito per spese non preventivate. Il massimo autorizzato dalla LOP è pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo per un importo non superiore a fr. 40'000.00.

Valutata la situazione finanziaria del nostro Patriziato si propone l'adeguamento dell'importo per le spese non preventivate da fr. 10'000.— a fr. 20'000.—.

Si propone anche l'aggiunta del titolo dell'articolo e del riferimento LOP.

Art. 83 Compiti in generaleArt. 84 Compiti in particolareArt. 85 AssenzaArt. 87 Periodo di provaArt. 88 Scioglimento rapporto di lavoroArt. 91 Doveri di servizioArt. 92 Segreto d'ufficio

Si propone l'aggiunta dei titoli di questi articoli che non sono specificati nella versione attuale del Regolamento.

Art. 93 Il segretario/la segretaria

Versione attuale	Proposta di modifica
⁴ <u>Retribuzione:</u> Il segretario viene inserito nelle classi di stipendio dalla 21 alla 25 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.	⁴ <u>Retribuzione:</u> Il segretario viene inserito nelle classi di stipendio dalla 3 alla 5 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 94 l'usciere patriziale

Versione attuale	Proposta di modifica
⁴ <u>Retribuzione:</u> L'usciere viene inserito nelle classi di stipendio dalla 19 alla 21 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.	⁴ <u>Retribuzione:</u> L'usciere viene inserito nelle classi di stipendio dalla 2 alla 4 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 95 Personale ausiliario

Versione attuale	Proposta di modifica
⁵ <u>Retribuzione:</u> Il personale ausiliario è inserito nelle classi di stipendio dalla 15 alla 21 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.	⁵ <u>Retribuzione:</u> Il personale ausiliario è inserito nelle classi di stipendio dalla 1 alla 3 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Adeguamento formale delle classi di stipendio per ogni funzione conseguente alla modifica della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 96 Assicurazioni; rincaro

Versione attuale	Proposta di modifica
² <u>Rincaro:</u> Tutti gli stipendi possono essere adeguati annualmente al rincaro analogamente ai dipendenti statali.	² <u>Rincaro:</u> Gli stipendi sono adeguati all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. ³ L'adeguamento degli stipendi è stabilito dall'Ufficio patriziale al 1. Gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell'anno precedente. ⁴ L'Ufficio patriziale può decidere di adeguare interamente o parzialmente gli stipendi al rincaro oppure può stabilire il pagamento di una indennità completa parziale o totale.

Si propone la riformulazione dell'articolo 96 cpv 2 e l'aggiunta di altri due cpv. adeguando il testo alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 99 Emolumenti

Versione attuale	Proposta di modifica
I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari: • presidente fr. 1'500.— • vice-presidente fr. 1'000.— • membro fr. 800.—	I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari: • presidente fr. 2'000.— • vice-presidente fr. 1'800.— • membro fr. 1'500.—

Si propone l'adeguamento degli onorari ai membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 100 Indennità di seduta

Versione attuale	Proposta di modifica
I membri dell'Ufficio patriziale, della Commissione di Gestione e di eventuali altre Commissioni del Consiglio patriziale ricevono fr. 30.— quale indennità di seduta.	¹ I membri dell'Ufficio patriziale, della Commissione di Gestione e di eventuali altre Commissioni del Consiglio patriziale ricevono fr. 50.— quale indennità di seduta. ² I membri del Consiglio patriziale ricevono fr. 50.—per la partecipazione alle sedute del Consiglio patriziale.

Si propone l'adeguamento delle indennità di partecipazione alle sedute da fr. 30.00 a fr. 50.00 per i membri dell'Ufficio patriziale e delle commissioni del Consiglio patriziale.

Si propone una nuova indennità per i membri del Consiglio patriziale per la partecipazione alle sedute del Consiglio patriziale per incentivare la presenza e valorizzare la carica.

Si propone l'aggiunta del titolo.

Art. 101 Altre indennità

Versione attuale	Proposta di modifica
Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate i membri dell'Ufficio patriziale e delle Commissioni ricevono le seguenti indennità: a) per seduta fr. 30.— b) per mezza giornata fr. 50.— c) per una giornata fr. 80.— d) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.	Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate i membri dell'Ufficio patriziale e delle Commissioni ricevono le seguenti indennità: a) per seduta fr. 50.— b) per mezza giornata fr. 100.— c) per una giornata fr. 150.— d) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Si propone l'adeguamento delle indennità per missioni e funzioni straordinarie autorizzate ai membri dell'Ufficio patriziale e delle commissioni del Consiglio patriziale.

Si propone l'aggiunta del titolo.

Art. 103 Diritto di firma; pagamenti; riscossioni

Versione attuale	Proposta di modifica
³ Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il vice-Presidente per le operazioni relative ai conti correnti.	³ Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o un membro dell'Ufficio patriziale per le operazioni relative ai conti correnti.
Art. 111 LOP	Art. 111 LOP

Si propone di lasciare la libertà all'Ufficio patriziale di designare gli aventi diritti di firma collettiva con il Presidente.

Art. 106 Incompatibilità

Versione attuale	Proposta di modifica
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;	b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto , genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
Art. 115 LOP	Art. 115 LOP

Si propone l'adeguamento dell'articolo alle norme LOP.

Art. 108 Rapporti (art. 117 LOP)

Si propone l'aggiunta del titolo di questo articolo che non è specificato nella versione attuale del Regolamento.

Art. 114 Convenzioni (art. 128 a LOP)

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.	¹ Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti.
	art. 128 a) LOP

Si propone l'adeguamento dell'articolo alle norme LOP e il richiamo all'articolo della LOP.

Disposizioni transitorie e abrogative

Si propone di sostituire il titolo con **Disposizioni finali** rendendo il testo più semplice.

Art. 115 Entrata in vigore

Versione attuale	Proposta di modifica
¹ Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.	¹ Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2027 riservata l'approvazione governativa.
² Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.	² abrogato

L'Ufficio patriziale ritiene opportuno fissare la data di entrata in vigore del Regolamento.
Si propone l'abrogazione del paragrafo 2 e del richiamo nel titolo.

Art. 116 Abrogazione

Versione attuale	Proposta di modifica
² Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 febbraio 2001 e modificato dal Consiglio patriziale il 21 dicembre 2004 ^[17] .	² Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 febbraio 2001 e successive modifiche ^[17] .

La nuova edizione del Regolamento patriziale verrà completata con le informazioni relative alle approvazioni dell'atto normativo.

Quoziente di voto:

Questo oggetto richiede la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio patriziale (art. 46 Regolamento patriziale di Biasca).

Commissione competente per l'allestimento del rapporto:

Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio è assegnato alla Commissione delle petizioni.

Conclusioni:

Viste le considerazioni sopra esposte e restando a disposizione per eventuali informazioni vi invitiamo ad aderire al disegno di decreto annesso.

Per l'Ufficio patriziale:

Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

D e c r e t o

Revisione del Regolamento patriziale di Biasca

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

- Visto il messaggio n. 5/2026 dell'Ufficio patriziale di Biasca;
- Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni;

d e c r e t a:

Art. 1: Il Regolamento patriziale di Biasca del 21 dicembre 1998 è così modificato:

TITOLO I Norme generali

TITOLO II Dei beni patriziali

Art. 5 riferimento LOP e cpv 2

Pubblico concorso (art. 12 LOP)

² Quando il valore supera l'importo di fr. 50'000.00 il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 11 riferimento LOP e cpv 4

Assegnazione legname d'opera (art. 30 e 31 LOP)

⁴ L'assegnazione di legname in piedi, può avvenire solo per la costruzione o la riparazione di case, stalle od altri fabbricati, nella giurisdizione del comune di Biasca.

Art. 12 riferimento LOP e cpv 5

Assegnazione di legname da ardere (art. 29 LOP)

⁵ Tariffario:

- legna morta gratuita
- altra legna secondo tariffario dell'Ufficio forestale

Art. 15 cpv 1 e 2

Rifugi e capanne

Art. 15 I rifugi di proprietà patriziale sono, di regola, aperti e messi a disposizione dei viandanti e dei pastori secondo il regolamento d'uso di ogni singolo rifugio.

² abrogato

Art. 16 cpv 1 e 2**Casa forestale Fontana**

Art. 16 ¹ La casa forestale di Fontana è destinata ai bisogni del Patriziato.

² Dietro compenso può essere utilizzata anche da imprenditori privati occupati su incarico del Patriziato nella cura del bosco od in interventi appaltati dal Patriziato.

Art. 17 titolo**Deposito rifiuti****Art. 18 titolo****Costruzioni****Art. 19 titolo e cpv 2****Occupazione terreno**

² Per queste occupazioni vanno prelevate tasse che dipendono dalle caratteristiche e dalla destinazione del terreno occupato:

- terreno agricolo: secondo disposizioni della Sezione dell'agricoltura cantonale;
- altro terreno: da 1. — fr. a 20. — fr. al mq per anno-
- allacciamenti di poca entità (tassa unica): da 100.- fr a 500.- fr.

Art. 20 titolo**Alpi diritto di superficie****Art. 21 titolo****Alpi regolamento****Art. 22 titolo****Tassa fuocatica****Art. 23 titolo e riferimento LOP****Tassa di godimento (art. 28 LOP)****Art. 24 riferimento LOP e cpv 1****Stato di patrizio (TITOLO IV LOP)**

Art. 24 ¹ Si richiamano le norme concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio di diritti patriziali disciplinate dalla LOP e relativo RA.

Art. 30 lett. b) d) e) f) m) o)

- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato e delle sue aziende;
- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento di beni;
- m) nomina per il quadriennio la Commissione della gestione, le altre commissioni permanenti e le eventuali commissioni speciali;

- o) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 36 riferimento LOP e cpv 4 e 5**Sessioni ordinarie** (art. 71 LOP)

⁴ Il presidente del Consiglio patriziale, d'intesa con l'Ufficio, per giustificati motivi può prorogare il termine della prima e della seconda sessione ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.

In caso di disaccordo decide Consiglio di Stato.

⁵ Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui cpv. 4.

Art. 48 riferimento LOP e cpv 1, 2 e 3**Casi di collisione** (art. 75 LOP)

Art. 48 ¹ Un consigliere non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

² L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 58 riferimento LOC e cpv 1, 3 e 5**Referendum** (art. 79 LOP, art. 75 LOC)

Art. 58 ¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio patriziale di cui alle lett. b, e, f, g, dell'art. 30, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da 1/5 dei cittadini patrizi.

³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo patriziale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro 5 mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.

Art. 59 riferimento LOC e cpv 4**Iniziativa** (art. 79 LOP, art. 76 LOC)

⁴ La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell'iniziativa all'amministrazione patriziale.

Art. 60 riferimento LOC**Esame e decisione del Consiglio patriziale** (art. 77 LOC)**Art. 61 riferimento LOC e cpv 1****Votazione popolare** (art. 77 a LOC)

Art. 61 ¹ Se il Consiglio patriziale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro 5 mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio patriziale.

Art. 62 riferimento LOC**Ritiro dell'iniziativa** (art. 78 LOC)

Art. 82 titolo, riferimento e importo**Spese non preventivate** (art. 93a LOP)

L'Ufficio patriziale può fare spese non preventivate, senza il consenso del Consiglio patriziale, fino ad un importo annuo complessivo di CHF 20'000.00 ^[9]

Art. 83 titolo**Compiti in generale****Art. 84 titolo****Compiti in particolare****Art. 85 titolo****Assenza****Art. 87 titolo****Periodo di prova****Art. 88 titolo****Scioglimento rapporto di lavoro****Art. 91 titolo****Doveri di servizio****Art. 85 titolo****Assenza****Art. 93 cpv 4****Il segretario/la segretaria** ^[29]⁴ Retribuzione:

Il segretario viene inserito nelle classi di stipendio dalla 3 alla 5 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

La retribuzione individuale è decisa dall'Ufficio patriziale.

Il segretario usufruisce degli ulteriori diritti contemplati dal Regolamento organico dei dipendenti dello Stato. ^[22]

Art. 94 cpv 4**L'usciera patriziale** ^[30]⁴ Retribuzione:

L'usciera viene inserita nelle classi di stipendio dalla 2 alla 4 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

La retribuzione individuale è decisa dall'Ufficio patriziale.

L'usciera usufruisce degli ulteriori diritti contemplati dal Regolamento organico dei dipendenti dello Stato. ^[23]

Art. 95 cpv 4**Personale ausiliario** ^[31]⁵ Retribuzione:

Il personale ausiliario è inserito nelle classi di stipendio dalla 1 alla 3 definite nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

La retribuzione individuale è decisa dall'Ufficio patriziale.

Il personale ausiliario usufruisce degli ulteriori diritti contemplati nel Regolamento sul personale ausiliario dello Stato.

Art. 96 cpv 2, 3 e 4**Assicurazioni; rincaro**² Rincaro:

Gli stipendi sono adeguati all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ L'adeguamento degli stipendi è stabilito dall'Ufficio patriziale al 1. gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell'anno precedente.

⁴ L'Ufficio patriziale può decidere di adeguare interamente o parzialmente gli stipendi al rincaro oppure può stabilire il pagamento di una indennità completa parziale o totale.

Art. 99 importi**Emolumenti**

Art. 99 I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente fr. 2'000.—
- vice-presidente fr. 1'800.—
- membro fr. 1'500.—

Art. 100 titolo, importo, cpv 2**Indennità di seduta**

Art. 100 ¹ I membri dell'Ufficio patriziale, della Commissione di Gestione e di eventuali altre Commissioni del Consiglio patriziale ricevono fr. 50.— quale indennità di seduta. ^[11]

² I membri del Consiglio patriziale ricevono fr. 50.— per la partecipazione alle sedute del Consiglio patriziale 50.—.

Art. 101 titolo, importi**Altre indennità**

Art. 101 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate i membri dell'Ufficio patriziale e delle Commissioni ricevono le seguenti indennità:

- a) per seduta fr. 50.—
- b) per mezza giornata fr. 100.—
- c) per una giornata fr. 150.—
- d) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Art. 103 cpv 3

³ Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con un membro dell'Ufficio patriziale per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 106 lett. b)

- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

Art. 108 *titolo*

Rapporti

Art. 114 *cpv 1*

Convenzioni

Art. 114¹ Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

Disposizioni finali *titolo*

Art. 115

Entrata in vigore

Art. 115 Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2027 riservata l'approvazione governativa.

Art. 116

Abrogazione

Art. 116² Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 febbraio 2001 e successive modifiche ^[17].

Art. 2: Le modifiche del Regolamento patriziale di Biasca entrano in vigore dal 01 gennaio 2027, riservata l'approvazione governativa.